



**Le nuove fattispecie di reato introdotte dalla
legge 23 settembre 2025, n. 132**



Come interviene il legislatore?

Il **Capo V** della Legge 132/2025 («Disposizioni penali»), con l'art. 26, si muove su tre fronti:

nuovo delitto

Introduzione dell'art. 612-
quater c.p.

aggravante comune

Nuovo n. 11-undecies
all'art. 61 c.p. per qualsiasi
reato

aggravanti speciali

Inasprimenti mirati per
reati già esistenti

La tutela penale contro i *deepfake*

La novità di maggior rilievo è l'introduzione del nuovo **art. 612-quater c.p.**, rubricato «***Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale***», collocato tra i delitti contro la persona (libertà morale).

Cosa sono i *deepfake*?

Sono risorse che possono includere contenuti audio, visivi o testuali contraffatti creati utilizzando l'IA generativa (GenAI) utilizzate, principalmente, da cyber criminali per guadagno finanziario, inganno e manipolazione ma utilizzate anche ...



La tutela penale contro i *deepfake*

La novità di maggior rilievo è l'introduzione del nuovo **art. 612-quater c.p.**, rubricato «***Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale***», collocato tra i delitti contro la persona (libertà morale).

Cosa sono i *deepfake*?

... per abusi a sfondo sessuale tramite la diffusione di immagini e/o video intimi completamente artefatti, generate dall'IA, che rappresentano una persona inserita in contesti sessuali che non ha mai vissuto.



Codice Penale

Art. 612-quater


Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Perché l'art. 612-quater c.p.?

Il vuoto normativo

La diffusione di false immagini virtuali lesive di riservatezza, dignità e autodeterminazione **esulava** dall'ambito del revenge porn (art. 612-ter c.p.).



Art. 612-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Il reato è a **condotta vincolata**:

si punisce la **cessione, pubblicazione o diffusione di immagini, video o voci falsificati o alterati tramite intelligenza artificiale.**



I file devono presentare una **oggettiva idoneità a indurre in inganno** terzi sulla loro genuinità: devono, cioè, apparire veri.



La condotta punita

Il Requisito dell'«idoneità a indurre in inganno»

Valutazione

Il giudice dovrà accertare se il contenuto alterato sia **oggettivamente idoneo** a trarre in inganno un osservatore medio, indipendentemente dall'effettivo inganno prodotto.

Rilevanza tecnica

La **perizia tecnica** assumerà un ruolo centrale **per valutare la qualità e la credibilità del deepfake nel caso concreto.**

Evoluzione tecnologica

Il parametro dovrà essere aggiornato nel tempo, data la **rapida evoluzione** delle tecnologie di generazione e rilevamento dei deepfake.

Assenza di consenso

Il soggetto passivo non deve aver prestato il proprio consenso alla diffusione del materiale alterato.

Danno ingiusto

La condotta deve causare un **danno ingiusto** alla persona rappresentata nel contenuto falsificato.

Elemento soggettivo

È richiesto il **dolo generico**: rappresentazione e volontà di diffondere il materiale contro la volontà della vittima, con consapevolezza del danno.

Presupposti e evento del reato



1-5

anni di reclusione

(pena prevista dall'art. 612-quater c.p.)



Trattamento sanzionatorio

Procedibilità



Di regola a **querela** della persona offesa.

Si procede **d'ufficio** in tre casi:

- quando c'è **connessione con altro delitto procedibile d'ufficio;**

- quando la vittima è una persona **incapace per età o infermità;**

- quando la vittima è una **pubblica autorità, per fatti legati alle sue funzioni**

La nuova aggravante comune

L'art. 26 comma 1 lettera a) della L. 132/2025, introduce nel codice penale una nuova aggravante all'**art. 61**:

11-undecies qualificando l'intelligenza artificiale come possibile mezzo aggravante per qualsiasi reato.

La nuova aggravante comune

Art. 61 Codice Penale

Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

...

11-undecies) *l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.*

Struttura dell'aggravante comune

L'aggravante è ad **effetto comune**:
comporta l'aumento di pena **fino a un terzo**.

Si applica quando il fatto è commesso tramite sistemi di IA e ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1

Mezzo insidioso

I sistemi di IA costituiscano un mezzo insidioso per la loro natura o modalità di utilizzo.

2

Ostacolo alla difesa

L'impiego abbia ostacolato la pubblica o privata difesa.

3

Aggravamento conseguenze

L'impiego abbia aggravato le conseguenze del reato.

Le aggravanti speciali



Il legislatore ha previsto **inasprimenti mirati** (aggravanti ad effetto speciale) per determinati reati qualora perpetrati tramite intelligenza artificiale, delineando una netta separazione sanzionatoria tra ipotesi semplici e aggravate.

Codice Penale

Art. 294

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Delitti contro i diritti politici dei cittadini

Art. 294 c.p.

Ipotesi Base

1–5

anni di reclusione

Con IA (nuovo comma)

2–6

Anni di reclusione

Pena aggravata quando l'inganno è posto in essere mediante intelligenza artificiale

Codice Civile

Art. 2637

(Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.

Pena aggravata per chi diffonde notizie false o pone in essere artifici idonei ad **alterare i prezzi degli strumenti finanziari non quotati** usando sistemi di IA.

Ipotesi base

1-5

anni di reclusione

Con IA

2-7

anni di reclusione



Art. 185, comma 1 TUF (D.Lgs. 58/1998)

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Art. 185

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.



Modifiche al diritto d'autore

L'art. 26 interviene sull'**art. 171, primo comma, della Legge 633/1941**, inserendo la lettera **a-ter**), con un ampliamento della condotta costitutiva del reato.

Legge 633/1941

sulla protezione del diritto d'autore

Art. 171

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

La nuova lettera a-ter dell'art. 171 L. 633/1941

Viene estesa la rilevanza penale a chi **riproduce o estrae testo o dati** da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati in violazione delle disposizioni sulle riproduzioni ed estrazioni.

- ❏ Il riferimento normativo è agli **artt. 70-ter e 70-quater** della Legge 633/1941. La norma si applica specificatamente anche alle operazioni condotte **attraverso sistemi di intelligenza artificiale**.

Ambito applicativo della tutela autorale




Banche Dati

Estrazione di dati tramite sistemi di IA da banche dati protette ora è penalmente rilevante.



Materiali online

Riproduzione di opere disponibili in rete in violazione delle norme sulle estrazioni.



Sistemi di IA

La norma si applica specificamente alle operazioni di *text and data mining* condotte da sistemi di intelligenza artificiale.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

